

PASQUALE CASTORINA
AVVOCATO

VIA UMBERTO 296, 95129 CATANIA
TEL 095 535556 - FAX 095 536247
E-MAIL linocastorina@alice.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

ORIGINALE
ESENTE LAVORO

C57

SEZIONE DI CATANIA

Ricorso

21 FEB. 2012

4154

Ceraldi Calogero, nato a Bronte il 05.01.1973, Cod. Fisc.

CRLCGE73A05B202B, **Vigneri Davide**, nato a Catania il 30.11.1976,

Cod. Fisc. VGNDVD76S30C351B, **Alfieri Fulvio**, nato a Butera (CL) il

03.04.1969, Cod. Fisc. LFRFLV69D03B302U, **Catrì Calogero**, nato a

Mirabella Imbaccari, il 23.07.1953, Cod. Fisc. CTCGR53L23F231E,

Patanè Maria Rita, nata a Giarre il 04.07.1967, Cod. Fisc.

PTNMRT67L44E017N, **Alì Giovanna**, nata a Catania il 24.07.1957,

Cod. Fisc. LAIGNN57L64C351L, **Parisi Francesca**, nata a Catania il

02.10.1947, Cod. Fisc. PRSFNC47R42C351C, **Nicolosi Venerando**,

nato ad Aci Sant'Antonio il 13.02.1956, Cod. Fisc.

NCLVRN56B13A029P, **Barbagallo Alfio**, nato a Catania il 14.09.1966,

Cod. Fisc. BRBLFA66P14C351L, **Guglielmino Antonino**, nato a

Catania il 28.03.1964, Cod. Fisc. GGLNNN64C28C351A, **Fiumara**

Antonino, nato a Catania il 30.01.1957, Cod. Fisc.

FMRNNN57A30C351O, **Scalia Venera**, nata a Catania il 21.05.1963,

Cod. Fisc. SCLVNR63E61C351T, **Alfieri Loredana**, nata a Butera il

15.10.1967, Cod. Fisc. LFRLLL67R55B302A, **Guglielmino Maria**, nata

a Catania il 31.03.1969, Cod. Fisc. GGLMRA69C71C351R, **Strano**

Grazia, nata a Berna (CH) il 12.01.1971, Cod. Fisc.

STRGRZ71A52Z133M, **Ardini Marco**, nato a Catania il 22.11.1965,

Cod. Fisc. RDNMRC65S22C351C, **Maugeri Grazia**, nata a Catania il

12.03.1957, Cod. Fisc. MGRGRZ57C52C351Q, **Maugeri Rosanna**,

ULTIMO GIORNO 21/02/2012

ULTIMO GIORNO

PAUSA LAVORO
Trasf. S.W.
Poste
Ufficio Giudiziale

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICILIA SEZIONE DI CATANIA
06.MAR.2012
ARRIVO 478

nata a Catania il 29.11.1964, Cod. Fisc. MGRRNN64S69C351Y, **Iacona**

Giovanni Luca, nato a Catania il 14.07.1969, Cod. Fisc.

CNIGNN69L14C351Y, **Curcuroto Francesca**, nata a Linguaglossa il

20.03.1957, Cod. Fisc. CRCFNC57C60E602G, **Rapisarda Maria**, nata

a Catania il 16.05.1954, Cod. Fisc. RPSMRA54E56C351L, **Lo Re**

Giuseppe, nato a Trieste il 14.06.1952, Cod. Fisc.

LROGPP52H14L424Z, **Pappalardo Giuseppina Maria Ausilia**, nata a

Catania il 24.05.1960, Cod. Fisc. PPPGPP60E64C351U, **Coppola**

Giovanni Francesco, nato a Catania il 04.07.1970, Cod. Fisc.

CPPGNN70L04C351C, **Sammartano Carlo**, nato a Belluno il

11.01.1971, Cod. Fisc. SMMCRL71A11A757S, **Geraci Maria Angela**,

nata ad Asti il 19.04.1972, Cod. Fisc. GRCMNG72D59A479I, **Grasso**

Caterina, nata a Catania il 20.09.1975, Cod. Fisc.

GRSCNR75P60C351J, **Ligresti Fabrizio**, nato a Piedimonte Etneo il

07.12.1973, Cod. Fisc. LGRFRZ73T07G597W, **Grasso Vincenzo**, nato

a Catania il 06.08.1959, Cod. Fisc. GRSVCN59M06C351W, **La Giglia**

Salvatore, nato a Nicosia il 08.11.1958, Cod. Fisc.

LGGSVT58S08F892G, **Costa Alberto**, nato a Catania il 22.10.1963,

Cod. Fisc. CSTLRT63R22C351S, **Licciardello Alessandra**, nata a

Catania il 04.11.1969, Cod. Fisc. LCCLSN69S44C351G, e **Cannuli**

Lucia, nata a Potenza il 17.02.1954, Cod. Fisc. CNNLCU54B57G942T,

tutti elett.te domiciliati in Catania, via Umberto n.296, presso lo studio

dell'Avv. Pasquale Castorina (Cod. Fisc. CSTPQL66P27C351W) che li

rappresenta e difende per procura in calce e che indica per le

comunicazioni di cancelleria il fax 095536247 ovvero la mail

pasqualemaria.castorina@pec.ordineavvocaticatania.it

CONTRO

Università degli Studi di Catania, in persona del Rettore e legale

rapp.te pro tempore

PER L'ANNULLAMENTO

- della Deliberazione del CdA dell'Università degli Studi del 23.12.2011

con la quale si adotta il Documento di Programmazione triennale

relativo alla restante parte del triennio 2010-2012 in parte qua, del

verbale di seduta, del Documento nella parte [E] in cui si decide,

anche per il 2011 e 2012, di coprire il fabbisogno del personale

tecnico-amministrativo mediante la procedura di stabilizzazione del

personale a tempo determinato;

- di ogni altro atto o provvedimento, antecedente o successivo,

comunque connesso, presupposto o consequenziale.

FATTO

Gli odierni ricorrenti, tutti dipendenti a tempo indeterminato

dell'Università degli Studi di Catania, nel 2009 partecipavano alle

Selezioni interne, per titoli ed esami (ad es. D.D. n. 7286 del 29

giugno 2009, D.D. n. 7275 del 29 giugno 2009, meglio specificate

nell'allegato elenco), per il passaggio dalla categoria C a quella D

ovvero dalla D alla EP.

A conclusione delle stesse, pur non collocandosi in posizione

utile, risultavano idonei.

Dal ch  il legittimo interesse allo scorrimento delle graduatorie,

valevoli per un triennio, siccome previsto dalla normativa, allorch  si

fossero resi disponibili i posti corrispondenti alla qualifica.

L'Amministrazione resistente, però, nonostante sollecitata anche sulla base dei recenti arresti giurisprudenziali, ha preferito prevedere la copertura dei posti resisi vacanti mediante la procedura di stabilizzazione dei precari assunti a tempo determinato.

Ineluttabile quindi il presente ricorso per l'annullamento del Piano di Programmazione triennale, e di tutti gli atti connessi, illegittimo per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. Violazione dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990 e violazione dell'art. 97 della Costituzione; eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria - contraddittorietà manifesta

I ricorrenti, anzitutto, si dolgono del fatto che la deliberazione impugnata è carente di motivazione in ordine alle ragioni che hanno indotto l'Università ad accordare la preferenza per la stabilizzazione dei precari, piuttosto che procedere all'assunzione di soggetti idonei, selezionati per concorso, mediante scorrimento della graduatoria.

Censura avallata da un recente arresto del Cons. Stato, che in Ad. Plen. [28 luglio 2011, n. 14], condividendo l'orientamento prevalente in giurisprudenza, ha insegnato che lo scorrimento della graduatoria preesistente ed efficace rappresenta ormai la regola, mentre l'indizione di un nuovo concorso costituisce l'eccezione e richiede un'apposita ed approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico.

In particolare, nella pronuncia si legge:

"L'Adunanza Plenaria condivide la conclusione alla quale è pervenuta

l'ordinanza della Sesta Sezione, con le precisazioni di seguito enunciate.

a) Va superata la tesi tradizionale, secondo cui la determinazione di indizione di un nuovo concorso non richiede alcuna motivazione. A maggiore ragione, è da respingersi la tesi "estrema", secondo cui si tratterebbe di una decisione insindacabile dal giudice amministrativo.

b) Simmetricamente, però, non è condivisibile l'idea opposta, in forza della quale, la disciplina in materia di scorrimento assegnerebbe agli idonei un diritto soggettivo pieno all'assunzione, mediante lo scorrimento, che sorgerebbe per il solo fatto della vacanza e disponibilità di posti in organico. Infatti, in tali circostanze l'amministrazione non è incondizionatamente tenuta alla loro copertura, ma deve comunque assumere una decisione organizzativa, correlata agli eventuali limiti normativi alle assunzioni, alla disponibilità di bilancio, alle scelte programmatiche compiute dagli organi di indirizzo e a tutti gli altri elementi di fatto e di diritto rilevanti nella concreta situazione, con la quale stabilire se procedere, o meno, al reclutamento del personale.

c) Ferma restando, quindi, la discrezionalità in ordine alla decisione sul "se" della copertura del posto vacante, l'amministrazione, una volta stabilito di procedere alla provvista del posto, deve sempre motivare in ordine alle modalità prescelte per il reclutamento, dando conto, in ogni caso, della esistenza di eventuali graduatorie degli idonei ancora valide ed efficaci al momento dell'indizione del nuovo concorso.

d) Nel motivare l'opzione preferita, l'amministrazione deve tenere nel

massimo rilievo la circostanza che l'ordinamento attuale afferma un generale favore per l'utilizzazione delle graduatorie degli idonei, che recede solo in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalenti, che devono, comunque, essere puntualmente enucleate nel provvedimento di indizione del nuovo concorso.

A queste conclusioni si perviene, anzitutto, mediante l'esame della disciplina riferita all'istituto dello scorrimento delle graduatorie, che costituisce il risultato di una complessa evoluzione, univocamente orientata alla progressiva dilatazione del suo spazio applicativo".

Di quanto sopra non si ha traccia nel provvedimento impugnato, che non contiene alcuna motivazione che dimostri l'avvenuta ponderazione dei contrapposti interessi.

E l'unica motivazione rinvenibile, peraltro non sufficiente ed idonea ai fini de quo, risulta essere viziata, poiché mentre con la stabilizzazione dei precari la P.A. assume su di se un onere economico in grado di incidere negativamente sulla compatibilità finanziaria del programma di fabbisogno di personale - come poi in realtà è accaduto per le stabilizzazioni operate nel 2010 - al contrario, con lo scorrimento della graduatoria degli idonei nessun aggravio vi sarebbe stante il blocco degli stipendi esistente sino al 31.12.2014; successivamente, il costo sarebbe limitato alla differenza della retribuzione tabellare, prevista dal CCNL, per il passaggio di categoria: somme peraltro già stanziare con pregresse determine ed utilizzate solo in parte.

L'annullamento del provvedimento in parte qua è consequenziale.

**2. Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria –
contraddittorietà manifesta**

Peraltro, la determinazione dell'Amministrazione contrasta con gli Accordi con le OO.SS. e le pregresse relative decisioni con le quali la stessa aveva manifestato l'intento di procedere alla propria riorganizzazione attraverso la valorizzazione del personale già in dotazione.

Ed invero, con la pre-intesa del 10-01-2007 e del successivo accordo sul CCI, anni 2006-2007, oggetto di deliberazione del C.A. del 30/01/2007, sono state, tra l'altro, destinate ed accantonate somme per la programmazione della progressione economica verticale (PEV).

Nelle adunanze, rispettivamente, del 26 e 30 novembre 2007, il Senato accademico ed il Consiglio di Amministrazione hanno adottato il "Regolamento per la progressioni economica verticale del personale tecnico-amministrativo", emanato con D.R. n. 2199 del 4 marzo 2008.

Con la pre-intesa sul CCI, anno 2008 (vedi CA 23/06/2008 p.50), sono state, tra l'altro, destinate ed accantonate ulteriori somme per la programmazione della progressione economica verticale (PEV).

Con la delibera del CdA del 23/06/2008 p.50) – Accordo sulla tempistica PEO-PEV - l'Amministrazione si è impegnata, tra l'altro, a definire un programma triennale della progressione verticale e ad utilizzare le graduatorie sulla base delle esigenze e delle risorse disponibili.

Con la Delibera del 28 luglio 2008 del Consiglio di

amministrazione si è approvato il Progetto di riorganizzazione funzionale della struttura tecnica ed amministrativa dell'Ateneo ed i criteri generali per la progressione economica verticale. E, alla luce delle notevoli esigenze di riorganizzazione e per rendere più efficienti i servizi già avviati, l'Amministrazione ha programmato la progressione verticale prevedendo di utilizzare le graduatorie nel triennio 2008-2010 fino al limite massimo di 151 unità consentite dalla normativa (per corrispondenza agli accessi dall'esterno), poi ridotte a 74 a seguito dell'entrata in vigore della L.1/2009.

In tutti i superiori documenti, si ribadisce, si evidenzia l'importanza per "la riorganizzazione dell'apparato amministrativo-gestionale che garantisca il recupero dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa" (così l'Accordo con le OO.SS.) della crescita e valorizzazione delle professionalità acquisite del personale in servizio.

Patrimonio dell'Università che andrebbe disperso, con grave nocumento proprio per il pubblico interesse e violazione dell'art. 97 della Costituzione, se alla copertura dei posti si provvedesse esclusivamente mediante la stabilizzazione dei precari assunti a tempo determinato.

Quanto sopra, per la cui attuazione peraltro vi erano e vi sono i Puntì Organico a disposizione, si ribadisce, è stato completamente obliato nella scelta della Programmazione triennale che ci occupa. con ulteriore difetto di motivazione nonché eccesso di potere per contraddittorietà [in tal senso anche T.A.R. Perugia Umbria, sez. I, 28

ottobre 2011 n. 337].

Dovutane è pertanto la rielaborazione con la considerazione delle graduatorie in corso di validità.

SOSPENSIONE

Le ragioni esplicitate evidenziano icu oculi la fondatezza delle ragioni dei ricorrenti, il cui interesse verrebbe definitivamente compromesso se fossero costretti ad attendere la decisione nel merito della questione che interverrebbe dopo la scadenza di efficacia delle graduatorie nelle quali sono inseriti.

Pertanto, si chiede che l'on.le TAR in via cautelare emetta ogni provvedimento atto a rendere effettiva la misura, ordinando all'Amministrazione resistente di rielaborare il Programma triennale alla luce della esistenza e validità delle graduatorie inerente il personale tecnico - amministrativo nonché del diritto/interesse degli esponenti.

Per quanto sopra **VOGLIA L'ON.LE T.A.R. ADITO**

sospendere l'efficacia degli atti impugnati, disponendo ogni provvedimento idoneo a rendere effettiva la misura cautelare;

indi, nel merito, in accoglimento del ricorso, annullare tutti gli atti impugnati.

Con vittoria di spese e compensi.

Il ricorso verte in materia di pubblico impiego ed ha valore indeterminato, talché dovuto è il contributo unificato dimezzato di €300,00.

Catania, 21 febbraio 2012

Avv. Pasquale Castorina



